



COMUNE DI CARDETO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 23/09/2008;
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28/07/2023.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero comunale.

ART. 2

CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale). Fino all'adozione del PRC le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio Comunale.

2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.

4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

ART. 3

TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture private sono distinte in:

a) sepolture individuali (loculi, ossari, ecc.)

b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, tombe di famiglia, campi di inumazione, ecc.)

2. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

a) loculi, ossari: 30 anni

b) sepolture per famiglie: 99 anni

c) campi comuni di inumazione: 30 anni

3. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati è possibile il rinnovo della stessa previo pagamento del canone di concessione previsto. Per le sepolture in loculi e ossari è consentito un solo rinnovo della durata.

4. La decorrenza della concessione coincide con la stipula del contratto.

ART. 4

RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato e del vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario, dichiarando di voler osservare il presente regolamento oltre le norme di sanità ed igiene e quelle del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

ART. 5

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio

delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
- la persona del/i concessionario/i o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
- le salme, resti ossei, resti mortali destinati ad esservi accolte;
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- il corrispettivo di concessione.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

3. L'atto di concessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico amministrativo, in regola con le norme sul bollo, e deve essere sottoposto a registrazione fiscale con oneri e spese a carico del concessionario.

ART. 6

MODALITA'DI CONCESSIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione di sepoltura individuale è rilasciata solo in occasione della sepoltura di una salma o dei resti mortali da tumulare ed aventi i seguenti requisiti o condizioni:

- a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
- b) persone residenti in vita nel comune;
- c) persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
- d) coniuge o parente di I grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c)
- e) coniuge o parente di I grado di persona nata o residente nel Comune di Cardeto;
- f) coniugi o parenti di I grado entrambi già sepolti nel cimitero di Cardeto allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione per future sepolture è ammessa secondo l'ordine cronologico delle istanze in favore di soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) coniuge di defunto sepolto nel cimitero comunale;
- b) parente di I grado di defunto già sepolto, allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme purché sia rilasciato al comune altro loculo in concessione nell'ambito dello stesso cimitero;
- c) richiedente ultrasettantenne e un parente in linea retta di primo grado o il coniuge (concedibili massimo due loculi).

4. Nei casi di cui al comma 1 lett. f) e comma 3 lett. b) non si dà luogo a rimborso delle somme già versate per le concessioni rilasciate al Comune.

5. La concessione di sepoltura per famiglie (aree e manufatti) è rilasciata esclusivamente su richiesta di persona residente nel territorio comunale è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. L'assegnazione dei loculi avviene in base all'ordine cronologico delle istanze, in sequenza verticale dal basso verso l'alto con precedenza alle concessioni finalizzate alla ricongiunzione di due o più salme di parenti aventi diritto e già tumulati individualmente, subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

7. Dalle assegnazioni di cui al comma 6 sono esclusi i loculi situati in quarta fila che restano nella disponibilità del Comune e per i quali si procede ad assegnazione

unicamente su espressa richiesta dei soggetti aventi diritto alla concessione cimiteriale ai sensi dei commi precedenti.

8. I loculi che di volta in volta si rendono disponibili a seguito della scadenza della concessione o della retrocessione al Comune da parte dei concessionari vengono assegnati con gli stessi criteri di cui ai commi 5 e 6 e seguendo l'ordine cronologico di realizzazione del blocco in cui sono ubicati, fatte salve le eccezioni che si rendono necessarie per consentire la sepoltura contigua delle salme.

6. E' ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a due anni anche in assenza dei requisiti sopra elencati, in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove.

7. Per tali concessioni il Comune esigerà una tassa fissa annua stabilita dalla Giunta Comunale in misura equamente proporzionata al canone di concessione dei loculi.

Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.

8. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma e inumazione in un campo comune, con recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo la concessione provvisoria si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.

9. Nei casi di ampliamento del cimitero il Comune può procedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione comunale.

10. La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire anche nei casi di seguito riportati:

- *Rinnovo* – riconferma della concessione in scadenza, per la durata e previo pagamento del corrispettivo economico.
- *Cambio di sepoltura* - per trasferire salme o resti ad altra sepoltura dello stesso tipo od a tipo diverso all'interno del cimitero comunale nei seguenti casi:
 - a. per decisione del Comune, in seguito ad esigenze di ordine generale: il comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura;
 - b. per richiesta del concessionario: che perderà qualsiasi diritto sulla sepoltura abbandonata e potrà stipulare una nuova concessione previo pagamento del corrispettivo.

ART. 7

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Gli aventi diritto alla tumulazione in sepolture di famiglia fino a capienza dei posti sono il concessionario e la sua famiglia.

2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura sono compresi

- gli ascendenti fino al terzo grado ;
- tutti i discendenti in linea diretta ;
- i fratelli e le sorelle conviventi;
- il coniuge;
- le nuore e i generi;
- le persone conviventi e coabitanti con il concessionario purché la coabitazione sia registrata all'anagrafe comunale.

3. E' in facoltà del comune consentire provvisoriamente, su richiesta del concessionario, che nella sepoltura di famiglia siano accolte salme di persone che non si trovano con lo stesso nei rapporti di parentela specificati al comma 2 , previo pagamento per ogni

salma deposta della tassa stabilita dalla Giunta comunale in misura equamente proporzionata al canone di concessione dei loculi. Restano a carico del concessionario le spese di pulitura, riattamento e disinfezione. Alla scadenza se il concessionario non provvede a trasportare la salma altrove definitivamente, il Comune procederà ad una concessione ordinaria di loculo previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato.

ART. 8

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario del loculo.
3. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.
4. Il concessionario di un loculo per futura sepoltura è tenuto a proprie spese a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".
5. E' fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di sub concedere i loculi ad altri, ancorché la persona in favore della quale è stata rilasciata la concessione sia stata tumulata altrove.

ART. 8

DIVISIONE , SUBENTRI ,RAPPORTI INTERNI E VARIAZIONE INTESTAZIONE

1. La concessione può avere come intestatari non più di due richiedenti.
2. La richiesta deve essere redatta in forma di istanza sottoscritta da entrambi i concessionari aventi titolo, designando un rappresentante della concessione nei confronti del Comune .
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio competente.
5. Con atto privato, sottoscritto innanzi al dirigente o funzionario del servizio e depositato agli atti dell'Ufficio, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni riguardo alla divisione ed alla individuazione dei posti, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
La divisione e l'individuazione dei posti non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di utilizzazione.
6. Uno o più degli aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali
7. In caso di decesso dell'unico o di entrambi i concessionari, di sepoltura individuale o di famiglia, i discendenti o ,in mancanza, le persone che ai sensi di del presente Regolamento hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro un anno dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di 12 (dodici) mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 7, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 (venti) anni dall'ultima sepoltura se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 9

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.

2. La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al

- 50% quando la retrocessione avvenga nel secondo anno dalla concessione ;
- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione ;
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo ed entro il ventesimo anno dalla concessione;

3. Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia il rimborso è effettuato sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.

4. La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 90% del prezzo di concessione.

5. Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al loculo concesso, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.

6. In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

ART. 10

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, su disposizione del Sindaco.

2. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa se richiesta resta a carico del concessionario.

3. Il concessionario del loculo oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria, fermo restando a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.

4. E' facoltà dell'amministrazione, in caso di temporanea carenza di loculi liberi, disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo. In tal caso, si applicano per quanto compatibili le norme di cui all'art. 6, commi 6 e ss.

5. La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo fatti salvi i casi di necessità per i quali si applica quanto disposto al precedente comma 3.

6. Del provvedimento di revoca o di sospensione dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

ART. 11

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione;
- c) quando la sepoltura privata non sia costruita entro due anni dalla concessione;
- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- e) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- g) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
- h) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene traslata nella sepoltura privata cui è destinata;

2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi a), b) e), f) e g) è preceduta da diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili e in caso di irreperibilità la pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni. E' dichiarata con provvedimento della Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Pronunciata la decadenza l'organo comunale competente dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1. punto c) il Comune restituirà al concessionario soltanto la metà della somma pagata per la concessione, con diritto di ritenere, sull'altra metà le spese per l'eventuale rimessa in pristino del terreno e la deposizione dei resti mortali nel campo o ossario comune, dopo trascorso il prescritto periodo di inumazione, ove la famiglia non provveda diversamente.

ART. 12

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

La concessione di aree e manufatti destinati a sepolture di famiglie può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 13

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

- il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
- il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
- il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito, fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

2. Nel caso di cui al comma precedente relativo a loculi non occupati, il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:

- pubblicazione per 60 giorni all'Albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- dichiarazione del Responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.

3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione.

5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.

6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

8. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, o costruzione di edicole, tombini ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

9. In caso di contestazione l'amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue e, per le vertenze in materia, manterrà lo stato di fatto fino al raggiungimento di accordo scritto fra le parti o intervento di sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al Responsabile del Servizio Tecnico spetta l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, in esecuzione e in osservanza del Regolamento stesso.

2. Per gli atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento nè dal Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90 e succ. modif. e integr., il Responsabile del Servizio tecnico provvederà su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo che non si tratti di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell' art.42 DLgs.267/2000 e succ. modif. e integr.

ART.15

DETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Il canone per le concessioni cimiteriali viene determinato con atto della Giunta Comunale in relazione a ciascun blocco unitario di loculi o locali sulla base di criteri oggettivi indicati di volta in volta nel provvedimento di determinazione.

2. Le tariffe vigenti sono fissate con atto della Giunta Comunale come da tabella allegata "ALLEGATO A" e sono soggette a periodici aggiornamenti.

Il presente Regolamento è:

APPROVATO con delibera del Commissario Straordinario n. 22 in data 23/09/2008
esecutiva il 09/10/2008

IN VIGORE DAL 15/10/2008